



Tribunale di Roma
Sezione specializzata in materia di impresa
Sedicesima sezione civile

riunito nella camera di consiglio, svolta in videoconferenza, del 31 marzo 2020, composto dai Sig.ri magistrati:

dott. Giuseppe Di Salvo	Presidente,
dott. Francesco Scerrato	Giudice,
dott. Guido Romano	Giudice estensore,

visti gli atti del procedimento n. /2020 r.g. per reclamo proposto ex art. 669 *terdecies* c.p.c. dalla s.r.l. avverso l'ordinanza resa in data 20 gennaio 2020 dal Tribunale di Roma nell'ambito del subprocedimento cautelare n. /2019 r.g.;
letti gli atti di causa;
sentite le parti;
a scioglimento della riserva di cui al verbale dell'udienza del 4 marzo 2020;

osserva quanto segue

Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 700 c.p.c., la Sig.ra chiedeva al Tribunale di Roma, nel contraddittorio con la società s.r.l., di ordinarsi alla predetta società di consentire l'accesso al socio , ovvero a professionista di sua fiducia, a tutta la documentazione sociale con facoltà di estrarne copia a propria cura e spese.

A fondamento della svolta domanda, la Sig.ra rappresentava che: la ricorrente era titolare di una quota pari all'8% del capitale sociale della società s.r.l. e non aveva mai partecipato all'amministrazione della stessa; la quota di sua proprietà era oggetto di procedura esecutiva mobiliare dinanzi al Tribunale di Roma, avviata dal Sig. , amministratore della predetta società; con comunicazione pec del 14 maggio 2019, la ricorrente chiedeva di avere notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i documenti relativi all'amministrazione, ma l'amministratore aveva negato l'accesso, sostenendo che la quota di partecipazione era oggetto di pignoramento; il diniego, tuttavia, è illegittimo in quanto, ai sensi



dell'ultimo comma dell'art. 2352 c.c., salvo quanto diversamente stabilito dal provvedimento del giudice, i diritti amministrativi diversi da quelli previsti dal citato articolo spettano, nel caso di pegno o di usufrutto, sia al socio sia al creditore pignoratizio o all'usufruttuario.

Costituitasi la società, con ordinanza resa in data 20 gennaio 2020, il Tribunale di Roma «ordina(va) alla società s.r.l. e, per essa, al relativo amministratore munito dei poteri di rappresentanza della società, di consentire alla ricorrente

, ovvero a professionista dallo stesso indicato ed incaricato con procura speciale in forma scritta, l'esame diretto della documentazione compiutamente indicata in ricorso; ciò previa indicazione, da parte della ricorrente, dei giorni e delle ore in cui tale consultazione avrà luogo, e con facoltà, per la ricorrente medesima, di estrarre copia della documentazione esaminata, a proprie spese».

La s.r.l. interponeva reclamo avverso detto provvedimento di cui evidenziava l'erroneità.

Costituitasi nell'ambito del procedimento di reclamo la Sig.ra , all'udienza del 4 marzo 2020, le parti procedevano alla discussione orale all'esito della quale il Tribunale riservava la decisione.

Il reclamo proposto dalla s.r.l. avverso al provvedimento emesso in data 20 gennaio 2020 dal Tribunale di Roma non è fondato e va, conseguentemente, rigettato.

Con il primo motivo di gravame, la società reclamante deduce l'erroneità dell'ordinanza di prime cure laddove ha ritenuto che al socio la cui quota sia oggetto di pignoramento spettino, comunque, i diritti amministrativi e, in particolare, il diritto di accesso alla documentazione sociale.

Più nel particolare, secondo la reclamante, l'art. 2352 c.c. si riferisce soltanto all'ipotesi di usufrutto, pegno e sequestro della partecipazione sociale disciplinando, per tali ipotesi, sia l'esercizio del diritto di voto (primo comma), sia l'esercizio degli altri diritti amministrativi del socio (ultimo comma): nessuna previsione riguarda invece l'ipotesi del pignoramento e dell'esecuzione forzata.

Pertanto, sotto un primo profilo, in assenza di riferimenti espressi all'ipotesi di espropriazione forzata della partecipazione sociale (e cioè di pignoramento), non è possibile richiamare gli art. 2352 e 2471-bis c.c., essendo invece corretto concludere per la diretta ed esclusiva applicazione della disciplina delle esecuzioni forzate mobiliari, secondo la quale la conservazione e l'amministrazione dei beni pignorati o sequestrati sono



affidate a un custode (art. 65 c.p.c.) ed il custode non può usare delle cose pignorate senza l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione (art. 521, 4° comma c.p.c.).

Sotto altro profilo, la reclamante deduce come sia possibile assimilare l'ipotesi di pignoramento con quella del sequestro della quota con la conseguenza che, in tal caso, i diritti amministrativi diversi dal diritto di voto sono esercitati dal custode (art. 2352, ultimo comma, c.c.).

Le argomentazioni svolte dalla s.r.l. non appaiono meritevoli di seguito.

Come è noto, l'art. 2471 c.c. si limita ad affermare che la partecipazione può formare oggetto di espropriazione, senza, tuttavia, dettare una disciplina specifica in ordine al soggetto legittimato all'esercizio dei diritti sociali della quota oggetto di pignoramento. L'art. 2471-bis c.c. prevede le diverse fattispecie del pegno, usufrutto o sequestro di quote, facendo salvo quanto stabilito dall'art. 2352 c.c. in materia di società per azioni.

Nell'individuare il soggetto legittimato all'esercizio dei diritti amministrativi, l'ultimo comma dell'art. 2352 c.c. distingue tra pegno o usufrutto dell'azione - attribuendo una competenza concorrente sia al socio, sia al creditore pignoratizio o usufruttuario - e il sequestro dell'azione, conferendo in questo caso una competenza esclusiva in capo al custode.

Ebbene, come correttamente indicato nell'ordinanza reclamata, in caso di pignoramento delle quote di partecipazione sociale, l'esercizio dei diritti amministrativi connessi alla quota trova la propria disciplina nelle disposizioni dettate dall'art. 2352 c.c., come detto richiamato dall'art. 2471-bis c.c., per l'ipotesi di sequestro delle azioni: da ciò discende la legittimazione concorrente tra soci e creditore pignoratizio all'esercizio dei diritti amministrativi connessi alla quota.

Pur dovendosi dare atto di un indirizzo diverso, tale conclusione corrisponde alla giurisprudenza costante seguita da questa Sezione specializzata, secondo la quale, in ipotesi di pignoramento delle azioni o quote sociali, il socio e il creditore pignorante devono ritenersi legittimati, entrambi, ad esercitare, in concorso fra loro, i diritti amministrativi diversi da quelli previsti dall'art. 2352 c.c. (così Trib. Roma, 27 aprile 2011, con riferimento all'esercizio dell'azione di responsabilità e delle azioni cautelari ad essa legate). In particolare, è stato affermato che la disciplina contenuta nell'art. 2352 c.c. regola determinate facoltà che derivano dalla titolarità della quota e sono quelle facoltà che in qualche modo possono interferire con il diritto del creditore a vedere soddisfatto il proprio diritto di credito azionato in sede esecutiva. Per i diritti amministrativi residui, il codice civile prevede una concorrente legittimazione tra il socio ed il creditore che appare



applicabile anche nell'ipotesi in esame dove il socio esercita un diritto alla visione dei documenti societari ai fini dell'accertamento di una corretta gestione. La situazione che viene fatta valere dal socio non incide, infatti, direttamente sulla quota e sul suo valore ai fini della liquidazione, ma è diretta solo eventualmente a valutare profili di responsabilità che possono essere sorti nella gestione della società e che non possono avere riflessi negativi sulla valutazione della quota (Trib. Roma, 16 settembre 2019).

D'altra parte, la permanenza in capo al socio dei diritti amministrativi (diversi da quelli espressamente menzionati dall'art. 2352 c.c.) e, in particolare, per quello che qui interessa, del diritto di controllo ex art. 2476, secondo comma, c.c. si giustifica sulla base della considerazione che la «dissociazione» tra la titolarità della partecipazione sociale con i connessi diritti e la legittimazione all'esercizio degli stessi costituisce ipotesi di carattere assolutamente eccezionale che, di conseguenza, può trovare applicazione solo nelle ipotesi specificamente previste dal legislatore.

Pertanto, non potendo la regola della «dissociazione» trovare applicazione in ipotesi diverse da quelle previste, non resta che applicare la regola generale della permanenza in capo al socio del diritto di controllo secondo il principio generale della stretta correlazione tra «proprietà» della quota e titolarità dei diritti amministrativi connessi.

Secondo parte reclamante, il pignoramento che abbia ad oggetto la quota sociale deve estendersi al complesso di diritti e situazioni giuridiche connesse che spettano al debitore nella sua qualità di socio (ovviamente nel rispetto delle disposizioni del processo esecutivo).

Tuttavia, non si vede la ragione per la quale - in assenza di una espressa previsione normativa - il vincolo pignoratorio debba estendersi anche al negare al socio l'esercizio del diritto di controllo posto che, attraverso esso, non possono, neppure in astratto, venire ad essere lesi i diritti o, comunque, le legittime aspettative del creditore pignoratorio. In altre parole, attraverso il pignoramento (che assoggetta i beni pignorati al soddisfacimento del diritto di credito), viene posto un vincolo di indisponibilità sulla partecipazione sociale, vincolo sul quale non può incidere l'esercizio, da parte del socio, del diritto di controllo.

Come osservato dal giudice di prime cure, infatti, l'esercizio di tale diritto, al pari del potere di esercitare l'azione sociale di responsabilità (art. 2476, terzo comma, c.c.) è strumentale all'esigenza di preservare l'integrità del patrimonio sociale - e, per essa, indirettamente l'integrità della partecipazione del socio - e tale finalità non contrasta in alcun modo con gli interessi del creditore pignorante.



Per le ragioni esposte, non sussiste il pericolo che il socio-debitore esecutato possa porre iniziative emulative tali da ritardare o rendere difficoltosa l'azione esecutiva legittimamente promossa dal creditore esecutante. A parte il fatto che il carattere emulativo dell'esercizio del diritto di controllo deve essere visto in confronto della società oggetto di quel controllo e non già di altri soggetti, appare decisiva la circostanza che la procedura esecutiva può seguire il suo corso (ed arrivare finanche alla sua conclusione) in maniera del tutto indipendente dall'esercizio, da parte del socio, dei poteri a lui concessi dal secondo comma dell'art. 2476 c.c.

Secondo la reclamante, dimostrerebbe che il diritto di controllo può incidere sulla procedura esecutiva la circostanza che, nel processo esecutivo, la Sig.ra ha formulato opposizione agli atti esecutivi lamentando l'erroneità della stima del CTU prof. : proprio per assunta carenza di acquisizioni documentali presso la società.

Ebbene, il rilievo non appare pertinente, in quanto la proposizione di una opposizione non si ricollega necessariamente all'esercizio del diritto di controllo da parte del socio (potendo quella stima essere comunque contestata). Inoltre, appare del tutto evidente come la stima del bene deve fondarsi, comunque, anche a prescindere dall'esercizio del diritto di accesso alla documentazione sociale, sull'esame di tutta la documentazione all'uopo necessaria.

Alla luce delle precedenti considerazioni, il motivo di reclamo appena esaminato deve essere rigettato.

Infondato, infine, appare anche l'ulteriore argomentazione della parte reclamante secondo la quale l'istanza presentata dalla Sig.ra

sarebbe del tutto generica: infatti, non risulta che la socia sia stata posta nelle condizioni di visionare, neppure parzialmente, la documentazione sociale (come dimostra la circostanza che la società ha proposto, ai sensi dell'art. 669-duodecies c.p.c. istanza per la determinazione delle modalità di attuazione dell'ordinanza cautelare).

In definitiva, dovendosi integralmente condividere le considerazioni già svolte dal giudice di primo grado cautelare, il reclamo proposto dalla s.r.l. deve essere integralmente rigettato.

La reclamante va anche condannata alla refusione, in favore della reclamata, delle spese del presente giudizio di reclamo.

p. q. m.

visto l'art. 669 terdecies c.p.c., il Tribunale di Roma, in composizione collegiale:





- I) rigetta il reclamo proposto dalla s.r.l.;
- II) condanna la s.r.l. alla refusione, in favore di parte reclamante, delle spese legali del presente giudizio che liquida in €. 3.800,00 per compensi oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
- III) ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, così come inserito dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della reclamante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato, a norma dell'art. 1-bis del medesimo art. 13.

Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma in data 12 febbraio 2020

Il Presidente
(dott. Giuseppe Di Salvo)

Firmato Da: ROMANO GUIDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial# 234624947fe8160172692435644ecfa - Firmato Da: DI SALVO GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#

6

